

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2012, proposto da *****
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del TAR e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Mammana
del foro di La Spezia

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale
dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale
dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D'ITALIA A SANTO DOMINGO, in persona dell'Ambasciatore p.t.,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede
dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende
nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2092/2011 del 27/12/11 con cui l'Ambasciata d'Italia
a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro
subordinato presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ambasciata d'Italia a
Santo Domingo, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott.
Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm. ;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma
semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento n.

2092/2011 del 27/12/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato;

Considerato che l'Ambasciata ha emesso il gravato diniego di visto in quanto "è emerso il forte sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato" (così recita il provvedimento impugnato);

Considerato che la motivazione in esame è inidonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione ai fini della decisione e risulta, pertanto, non conforme a quanto previsto dall'art. 3 l. n. 241/90;

Considerato, in particolare, che nel provvedimento impugnato non sono state indicate le circostanze di fatto da cui l'amministrazione ha desunto l'esistenza nella fattispecie del rischio migratorio che, pertanto, risulta oggetto di una mera affermazione priva di specifici riscontri;

Considerato che le circostanze evidenziate dall'Ambasciata nella nota prot. n. 977 del 14/03/12 non assumono rilevanza ai fini della valutazione della legittimità della decisione dell'amministrazione in quanto le stesse costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato e, comunque, non risultano di per sé univocamente indicative dell'esistenza del rischio migratorio;

Considerato che la fondatezza della censura in esame impone l'accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l'annullamento dell'atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame dell'istanza di visto;

Considerato che il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Considerato, poi, che deve essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

- 1) **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;
- 2) **condanna** il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente,

le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimiate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 21/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)